



Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Termine per il cambio dei biglietti di banca)

Modifica del 21 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2018¹,
decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1999² sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.

Art. 8 cpv. 1

¹ La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

Art. 9 cpv. 3 e 4

³ Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

⁴ Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:

¹ FF 2018 897
² RS 941.10

- a. il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell'importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;
- b. il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l'adempimento dell'obbligo di cambio di cui al capoverso 3.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2019³.
- ² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020⁴.

13 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2019 3745

⁴ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata l'11 novembre 2019.